

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia

[notificata con il numero C(1998) 4040]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/1/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già anteriormente al 1° gennaio 2000, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio;

considerando che la Finlandia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con il paragrafo 5 del suddetto articolo; che è comprovato che la Finlandia dispone di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Finlandia, ripresa in forma sintetica nell'allegato, concernente l'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, è approvata in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articolo 2

La Repubblica della Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

*ALLEGATO***1. Etichettatura presso il macello**

Le carcasse e le parti di bovini di origine finlandese sono etichettate con la data di macellazione, l'identificazione di nascita dell'animale e la menzione «carne bovina finlandese».

2. Etichettatura presso il laboratorio di sezionamento

Se le carni bovine di origine finlandese sono sezionate, tritate o confezionate in uno stabilimento di lavorazione delle carni, le carni o il loro involucri o imballaggio o le etichette apposte sulle carni stesse sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita.

3. Etichettatura nella fase di commercio al dettaglio

L'involucro o l'imballaggio delle carni bovine o le etichette apposte sulle medesime sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita. Un marchio con la menzione «carne bovina finlandese» è posto accanto alle carni vendute senza confezionamento.
